

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1069 del 21/02/2025
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE - REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27, 31 E 23 - PELATI SALVATORE IMPRESA INDIVIDUALE - RINNOVO, CON APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO E MODIFICA DEI PUNTI DI ATTINGIMENTO), DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE CHIAVENNA AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CAORSO (PC) - CODICE PROCEDIMENTO: PC07A0133 - SINADOC 15495/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1077 del 20/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27, 31 E 23 - PELATI SALVATORE IMPRESA
INDIVIDUALE - RINNOVO, CON APPROVAZIONE DI VARIANTE
SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO E
MODIFICA DEI PUNTI DI ATTINGIMENTO), DELLA CONCESSIONE PER
LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE
CHIAVENNA AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CAORSO (PC) - CODICE
PROCEDIMENTO: PC07A0133 - SINADOC 15495/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

- con atto n. 773 del 31/01/2008 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna di Piacenza, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Pelati Salvatore (C.F: PLTSVT54T02B643I e P.I.V.A. 00734450331), la concessione PC07A0133 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna e dal Rio Scovalasino con scadenza fissata al 31/12/2015;
- il titolare dell'Impresa Individuale Pelati Salvatore, ha presentato al competente Servizio regionale (assunta al protocollo regionale con il n. 157997 in data 12/03/2015), richiesta di rinnovo senza modifiche della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali;

- il medesimo succitato titolare dell'Impresa Individuale Pelati Salvatore, ha presentato, relativamente alla concessione proc. PC07A0133, richiesta (assunta al protocollo ARPAE con il n. 62279 in data 03/04/2024) di approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e modifica dei punti di attingimento) della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Torrente Chiavenna da tre punti alternativi, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - da tre punti ubicati in Comune di Caorso (PC), Località Stanga, antistanti i terreni di proprietà del richiedente, identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569018 - Y: 989344;
 - Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 314; coordinate UTM-RER : X: 568872 - Y: 989576;
 - Punto 3 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569002 - Y: 989476;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 29.212 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 320 del 9/10/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,18 m³/s nel periodo estivo e 0,23 m³/s nel periodo invernale;

DATO ATTO che, in data 17/10/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 19/09/2024 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 168584);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 18/09/2024 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 167647);
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota pervenuta il 11/10/2024 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 184551);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;

- ha versato la somma pari a **250,00 €** a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 € il 18/03/2008 e 198,35 € il 05/02/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica **PC07A0133**;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Pelati Salvatore (C.F: PLTSVT54T02B643I e P.I.V.A. 00734450331), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e modifica dei punti di attingimento) della concessione per la derivazione di

acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna da tre punti alternativi, codice pratica **PC07A0133**, ai sensi degli artt. 27 e 31, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile da uno dei tre punti alternativi, ubicati in Comune di Caorso (PC), Località Stanga, antistanti i terreni di proprietà del richiedente, identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569018 - Y: 989344;
 - Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 314; coordinate UTM-RER : X: 568872 - Y: 989576;
 - Punto 3 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569002 - Y: 989476;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 29.212 m³/anno;
- corpo idrico interessato: Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER;

3. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
4. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2025;
5. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2025 è stato pagato;
6. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- 11. di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- 12. di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, rilasciata all'Impresa Individuale Pelati Salvatore (C.F: PLTSVT54T02B643I e P.I.V.A. 00734450331) - codice pratica PC07A0133.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una motopompa aspirante della potenza di 50 KW, azionata da motore a scoppio, con un tubo di pescaggio del diametro di 120 mm posizionato nell'alveo del Torrente Chiavenna in uno dei tre punti alternativi prescelti.
2. Il prelievo è sito in Comune di Caorso (PC), Località Stanga da uno dei tre punti alternativi identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569018 - Y: 989344;
 - Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 314; coordinate UTM-RER : X: 568872 - Y: 989576;
 - Punto 3 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 1249; coordinate UTM-RER : X: 569002 - Y: 989476.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Caorso (PC), foglio n. 31, mappali n.ri. 1723, 1724, 1729, 1727, 1731, 314, 315, 317, 1248, 1249, 1712, 1713 e 1714, della superficie complessiva di circa 07.06.76 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 30 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 29.212 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2025 ammonta a **140,31 €**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di

misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,18 m³/s nel periodo estivo e 0,23 m³/s nel periodo invernale a valle di ciascun punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po assunto al prot. ARPAE n. 184551 del 11/10/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto, in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Pelati Salvatore (C.F: PLTSVT54T02B643I e P.I.V.A. 00734450331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 18/02/2025, firmato per accettazione dal titolare della concessionaria.



Spett.le

ARPAE EMILIA - ROMAGNA

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO DI PIACENZA

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

COMUNE DI CAORSO (PC)

protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

cbpiacenza@pec.it

REGIONE CARABINIERI FORESTALE "EMILIA ROMAGNA"

GRUPPO DI PIACENZA

fpr42966@pec.carabinieri.it

PROVINCIA DI PIACENZA

provpc@cert.provincia.pc.it

SIG. PELATI SALVATORE

salvatore.pelati@pec.agritel.it

Classifica: 6, 10, 20, 03_Pidr/A, 17v, 858/2024A, 2

OGGETTO: DOMANDA DI RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA T. CHIAVENNA (3 PUNTI DI PRESA ALTERNATIVI) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, EX ART. 5 27 E 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20/11/2001, IN LOC. STANGA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - PRATICA PC07A0133

RICHIEDENTE: ARPAE -SAC PIACENZA

PROPONENTE: sig. Pelati Salvatore - via Stanga 2 Caorso (PC)

Con riferimento alla nota di codesta struttura Autorizzazioni e Concessioni acquisita agli atti della scrivente con protocollo n.25077 del 11.09.2024, afferente alla richiesta di parere idraulico in merito alla



Agenzia Interregionale per il fiume Po

richiesta di variante sostanziale per derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Chiavenna così definita:

- eliminazione punto di presa sito sul Colatore Scovalasino, già oggetto di Concessione (crf Conc. n. 773/2008);
- richiesta di 3 punti di attingimento in alveo del t. Chiavenna (2+1 esistente), ad uso irrigazione agricola in modalità asincrona, quest'Ufficio,

PREMESSO CHE

- Il proponente risulta essere titolare di una Concessione rilasciata da codesta Struttura con n. 773 del 31.02.2008_ pratica PC07AO133;
- che il proponente intende effettuare un attingimento superficiale di acqua pubblica in tre punti distinti e non contemporaneamente, con finalità irrigue, dal torrente Chiavenna, mediante sollevamento e rilancio tramite pompa aspirante collegata a mezzo agricolo, quindi non tramite opera di presa fissa, in località "Stanga", in agro del Comune di Caorso;
- tali attingimenti mobili (TRE) sono a ridosso della sponda sinistra del torrente Chiavenna, rispettivamente di coordinate UTM E.R. X: 569018 Y: 989344; X: 568872 Y: 989576; X: 569002 Y: 989476, con utilizzo di una condotta di presa Ø 120 mm adagiata sulla scarpata del corso d'acqua e collegamento pompa idrovora da posizionarsi sulla piarda golenale in catasto terreni Fg. 31 mappale n. 1249 per quanto riguarda i punti di prelievo "1" e "3" e ubicazione in catasto terreni al fg 31, mappale 314 per quanto riguarda il punto di prelievo "2", tutti di proprietà del proponente;

PRESO ATTO che l'intervento di cui trattasi prevede un attingimento di 30 l/s, in modo non simultaneo dai tre punti di prelievo, considerando altresì che la portata media annua del torrente Chiavenna risulta come evincesi dalla documentazione tecnica allegata essere di 2,83 mc/s, ossia 2830 l/s; quindi, una sottrazione del tutto irrilevante per quanto riguarda il corretto regime idraulico del torrente Chiavenna, pari a circa 1%;

PER TUTTO quanto premesso, rappresentato ed evidenziato nella istanza del proponente, la scrivente Agenzia,

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, adottato dal Consiglio della Provincia di Piacenza con deliberazione n. 17 del 16/2/2009;

VISTO il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce esondabili (Fascia A1 – fascia di deflusso) del PTCP della Provincia di Piacenza;

VISTO le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

all'attingimento di acque pubbliche superficiali a scopo irriguo, mediante predisposizione di tubazione di pescaggio mobile del diametro di mm 120 collegata a motopompa idrovora di aspirazione e mandata della potenza di kW 50 per una portata derivata potenziale di 30 litri/secondo, e per un prelievo totale dichiarato annuo pari a mc 29212, (DVM estivo 0.18 mc/sec), ferme restanti le seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'intervento in esame, oggetto del presente parere tecnico-idraulico, sarà sotto esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente Parere Idraulico anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato alla richiedente società.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il corpo tubazione pescante, da posizionarsi in semplice appoggio alla scarpata fluviale, dovrà essere posizionato in modo tale da non arrecare danni alla sponda fluviale, ovvero da non creare inneschi di fenomeni erosivi durante eventuali deflussi di piena; nella fattispecie il corpo pescante dovrà posizionarsi a debita distanza dal piede di scarpata sommersa;
2. durante il periodo di non utilizzo invernale, le apparecchiature e le tubazioni dovranno essere rimosse e allontanate fuori dalle aree golenali di esondazione; le stesse dovranno essere altresì comunque rimosse, in qualsiasi momento, in occasione di previsioni meteorologiche tali da poter presupporre eventuali deflussi significativi di piena del torrente Chiavenna, al fine della tutela sia delle opere



idrauliche limitrofe che del buon regime idraulico;

3. il proponente dovrà garantire, a proprie cure e spese, la perfetta efficienza del manufatto di attingimento significando che ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni o scompaginamenti dovuti alla presa irrigua in questione, questi è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità della sponda in esame sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti;
4. è in carico del proponente la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto;
5. il proponente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
 - dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono in concomitanza di corpi idrici con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 - considerato che l'attingimento oggetto del presente parere è posto in area allagabile il richiedente è obbligato a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 - il proponente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti ed alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;
 - quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente a norma dell'art. 192 del Decreto Lgs. n. 152/2016;

- la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO o qualsiasi altro soggetto pubblico competente che ne faccia istanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il proponente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente parere, non esclusi gli eventi di piena;
3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla scrivente Agenzia;
5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta Amministrazione Regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere idraulico non esime il proponente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali autorizzazioni di merito di soggetti giuridici stakeholder e fatto salvo il diritto dei terzi, significando che la scrivente Agenzia si ritiene del tutto sollevata ed indenne, sia in sede civile che penale, sia verso i soggetti



pubblici che privati aventi diritto.

**IL DIRETTORE F.F.
IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA DTI EMILIA OCCIDENTALE**

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Stefano Baldini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.